



Comune di Padova

Settore Mobilità

Ordinanza n. 2022/62/0915 del 10/11/2022

Oggetto: CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI UN TRATTO DI VIA GIOVANNI BATTISTA TIEPOLO.

IL CAPO SETTORE Settore Mobilità

CONSIDERATO che:

- l'azienda AcegasApsAmga S.p.A., con sede legale a Trieste in via Maestri del Lavoro, 8, deve procedere alla posa di un nuovo tratto di condotta fognaria in via Giovanni Battista Tiepolo, nel tratto compreso tra i numeri civici 44 e 50;
- l'esecuzione di tale lavoro e la presenza del relativo cantiere nella carreggiata, di limitate dimensioni trasversali, è incompatibile con una circolazione dei veicoli regolare e sicura nel suddetto tratto stradale;

VISTA la richiesta della sopraccitata azienda, pervenuta in data 7/11/2022 con prot. n. 518339 per l'adozione del presente provvedimento;

VISTO il parere favorevole, per gli aspetti di specifica competenza connessi alla viabilità, espresso dal Settore Polizia Locale – Squadra Mobilità e Traffico in data 9/11/2022;

VISTI:

- l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle leggi degli Enti Locali, che conferiscono le competenze del provvedimento al Dirigente Competente;
- l'art. 64 dello Statuto del Comune di Padova;
- gli artt. 5, 6, 7, 21 e 26 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285;

ORDINA

- 1) la chiusura temporanea al traffico veicolare di via Giovanni Battista Tiepolo, tratto compreso tra i numeri civici 44 e 50, da lunedì 23/11/2022 a venerdì 16/12/2022, dalle ore 7.30 alle ore 18.00;
- 2) l'inversione temporanea dell'attuale senso unico di circolazione di via Giovanni Battista Tiepolo, tratto compreso tra vicolo San Massimo e via Ognissanti, con questa direzione di marcia, per il medesimo periodo
- 3) l'istituzione temporanea del senso unico alternato regolato da movieri in via Giovanni Battista Tiepolo, nei tratti compresi tra l'area di cantiere e, rispettivamente, vicolo San Massimo e via G. Orus, per il medesimo periodo;
- 4) il rispetto di tale norma a tutti gli utenti della strada;
- 5) all'azienda AcegasApsAmga S.p.A., citata in premessa, di portare a conoscenza del pubblico la presente ordinanza, mediante la stampa o altro mezzo idoneo, a propria cura e spese, nonché con l'installazione, e la rimozione al termine dei lavori, della segnaletica temporanea di preavviso e di deviazione necessaria a fornire un chiaro ed inequivocabile messaggio all'utente della strada secondo le disposizioni impartite dal Settore Polizia Locale in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. - artt. dal 30 al 43 - approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e del D.M. 10/07/2002.

Il punto 1 della presente ordinanza non ha effetto per il transito dei residenti, dei veicoli di soccorso e per l'accesso alle proprietà private.

E' incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., e chiunque sia tenuto ad osservarla e farla osservare.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Dirigente Capo Settore Mobilità.

Penalità a carico dei trasgressori a termini di legge.

10/11/2022

Il Capo Settore
Carlo Andriolo

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa